

UN CREDITO NON PAGATO

Controversia fra il Cappellano della Compagnia don Paolo Guarnotta e la Compagnia stessa nella persona giuridica della Commissione comunale amministrativa di Paceco

Accanto alla porta da cui ci si immette dalla sacrestia all'interno della navata della Chiesa del Rosario si trova un antico armadio. In esso sono conservati pochi documenti e i Giornali di Cassa della Compagnia "Opera Pia Maria SS.ma del Rosario" di Paceco, dal 1822 alla sua definitiva soppressione avvenuta nel 1957.

Aprire le due imposte è per me una grande emozione, è come entrare in un mondo fantastico, fatto di ricordi e di memorie.

Quei documenti, ingialliti dal tempo, conservano un aspetto della storia di questo paese. Ci riportano l'antica toponomastica delle vie di questo quartiere più antico, conosciuto fino a pochi anni addietro come "u castedd(r)u"; ci parlano delle famiglie che hanno abitato quelle prime costruzioni, delle professioni, dei mestieri, dei redditi, del grado di alfabetizzazione di quegli abitanti; ci ricordano cognomi ancora esistenti; ci fanno conoscere nomi di sindaci, di segretari generali del Comune, di messi comunali, di parroci, di cappellani, di sagrestani, di organisti, di confrati; ci trasmettono abitudini, vita sociale ed anche controversie della gente che ha abitato Paceco.

In uno di quei pochi documenti esistenti, riguardanti gli anni 1825 – 1835 dell'attività amministrativo contabile della Compagnia "Opera Pia Maria SS.ma del Rosario" affidata fino al 1833, in conseguenza della soppressione dell'Istituzione, ad una Commissione comunale amministrativa, composta dal sindaco pro tempore e da due consiglieri e successivamente, dopo la sua riattivazione, al nuovo Consiglio, si riscontra una controversia fra l'allora cappellano della Compagnia, don Paolo Guarnotta, e la stessa Commissione comunale, iniziata nell'agosto 1828 e continuata con altra richiesta degli eredi del Guarnotta fino al 1835, relativa ad un credito non pagato dalla Confraternita.

Manca, tuttavia, fra gli atti presenti, la richiesta autografa di risarcimento inoltrata dal richiedente, ma se ne ha notizia dall'oggetto di una lettera del 6 agosto 1828, n° 7 dell'Espediente (Registro di protocollo) inviata all'Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizj della Valle di Trapani dalla Commissione comunale amministrativa a firma del sindaco Giuseppe Martorana e dal consigliere Francesco Ingardia ed avente il seguente oggetto. *“Rimettiamo una supplica del Cappellano della Compagnia titolata del Rosario pegli ulteriori provvedimenti”*.

In essa si legge testualmente:

“ Signore Intendente

Il Cappellano della Venerabile Compagnia titolata del SS.mo Rosario ci ha fatto tenere la qui compiegata supplica, nella quale chiede il sodisfo di oncia una e tarì sei per piggione della sagristia di essa venerabile Chiesa. [...]”.

Per poter comprendere tale richiesta ci viene a supporto la comunicazione di elezione a cappellano del successore del Guarnotta, Sac. Leonardo Grammatico, fatta dalla Commissione amministrativa comunale l'11 marzo 1832.

In essa si legge:

“E noi nell'atto che le comunichiamo essa elezione, la invitiamo a poter funzionare da Cappellano di essa Compagnia, con godere per una tale elezione il soldo assegnato nello Stato Discusso che godeva il di Lei predecessore Guarnotta”.

Dall'esame dei libri contabili risulta che era prevista per il Cappellano “una somma per eseguire gli obblighi della chiesa” relativi al culto ed “una somma relativa al censo per i locali della sagristia”, nella quale era tenuto ad abitare il sagrestano.

Continuando a scorrere l'Ufficiale del 6 agosto sopra citata si legge testualmente:

“ Questa Commissione avendosi applicata ad esaminare lo Stato Discusso in vigore, ha osservato, che nella proposta fatta in esso dagli Amministratori di allora si propose per il Cappellano Ducati 75,60 annui inclusa la piggione di essa Sagristia come si legge all'articolo

54 di esso Stato Discusso ma da cot.^o Consiglio questa somma fu minorata in ducati trentasei solamente, senza interloquire se in essa somma vi sia unita la detta piggione annuale per stessa Sagristia”.

Non ci sono documenti che giustificano una tale diminuzione del compenso del Cappellano, ma da un esame dello Stato Discusso di quell'anno si può accertare che le somme effettivamente riscosse sono state molto inferiori rispetto a quelle previste non essendo stato incassato l'importo del censo dovuto per parecchie case. Ciò ha spinto probabilmente la Commissione a rivedere il compenso previsto al Cappellano privilegiando le spese di culto ed eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi alle strutture della chiesa. Pertanto, a seguito della richiesta di pagamento la Commissione Comunale si interroga se abbia agito correttamente e, a chiusura della succitata lettera del 6 agosto, scrive:

“La Commissione si fa un dovere sommettere tutto alla di lei superiore autorità, pregandola di alluminarci delli di lei saggi provvedimenti per essersi di norma in questa Commissione e non incorrere a qualche responsabilità”.

A questa lettera, che terminava con la riportata richiesta di chiarimenti, la risposta del Consiglio generale degli Ospizj fu celere ma sibillina, infatti, con propria Officiale del 29 agosto 1828, n° 2822, avente come oggetto *“Sul soldo del Cappellano di codesta Compagnia del Rosario”* così risponde:

*“Alla Comm.^e Amm.^{va} Comunale di pia beneficenza di Paceco
Sg.^{ri} Amm.^{vi}*

Con loro Ufficio di 6 dell'andante di n° 7 nel mentre accludono a questo General Consiglio una supplica del Cappellano di codesta Compagnia del Rosario, bramano essere delucidate se nell'Articolo destinato nello Stato discusso per soldi di suo Cappellano compresa vi fosse la piggione della Sagristia, che questi reclama, questo Consiglio di riscontro viene a far loro riflettere, che contemplato nel progetto di Stato discusso la piggione della Casa di cui si parla, non può non essere inclusa nell'approvazione del corrispondente articolo, tutto che abbia sofferto minorazione. Le SS.LL. perciò nella futura relazione di siffatto Stato, porteranno per l'oggetto maggiore distinzione.

L'intend.º Presidente G. Daniele”.

La patata bollente era rimandata al mittente il quale il 24 settembre 1828 autorizzava il seguente mandato di pagamento:

“Il Cassiere della Venerabile Compagnia intitolata del SS.mo Rosario pagherà sul credito aperto nel Capitolo 2º Articolo 54 dello Stato Discusso pell'esercizio 1828 Ducati ventiquattro al Reverendo Sac. Don Paolo Guarnotta, come quello che ha prestato il servizio di Cappellano di essa Venerabile Compagnia dal dì primo di Gennaio 1828 a tutto lo 31 Agosto ora spirato incluso il censo annuale allo stesso dovuto per la Sagristia, ritirandone la debita ricevuta in dorso del presente, e tutte le cautele richieste della Legge, che unirà per suo discarico al presente mandato”.

Di conseguenza, nel Libro d'Esito, Sezione Credito al Capitolo 2º art. 54 dello Stato Discusso Esercizio 1828 si annotava alla stessa data 24 settembre:

“Pagamento ducati 12 soldo spettante per censo e pagamento ducati 12 per eseguire gli obblighi della chiesa”. Nella causale accanto si scriveva: “ Al Reverendo Don Paolo Guarnotta soldo a lui spettante censo dal dì primo Gennaio 1828 a tutto ora spirato Agosto incluso il censo annuale della Sagristia (ducati 8)”.

Un ulteriore mandato per ducati dodici in data 31 dicembre 1828 paga al sacerdote il compenso della rimanente somma per le funzioni di culto e per il censo per il periodo dal 1º settembre al 31 dicembre 1828 da cui la seguente annotazione sul Libro d'Esito:

“Al già detto Reverendo Don Paolo Guarnotta soldo a lui spettante e censo dal dì primo Settembre a tutto or spirato Dicembre 1828 incluso il censo annuale della sagristia (ducati 4)”.

Sembrava che col chiarimento della controversia e col successivo pagamento del compenso dovuto fosse tornata la serenità. Infatti per gli anni successivi viene prevista, al Cap. 2º art 54 dello Stato Discusso la somma di ducati 36 così distinti: ducati 24 per esigenze degli obblighi di culto nella Chiesa e ducati 12 per il censo spettante della sagrestia.

Ma, dopo una lunga malattia, il 17 dicembre 1831, il Cappellano don Paolo Guarnotta moriva. Al suo trapasso gli eredi non si sentirono

di dire: *“Ha dato tutto alla Compagnia, ha ricevuto tutto dalla Compagnia”*. Infatti gli screzi ripresero con la richiesta da parte di Pruden-
denza Guarnotta, una delle due sorelle del Cappellano, di aver pagato
il saldo di un compenso spettante, come si desume dalla corrispon-
denza fra il Sindaco di Paceco, Giuseppe Martorana, e il Consiglio



generale degli Ospizi in data 24
novembre 1833, n° 9, che così
recita: *“Trovandosi questa
Compagnia creditrice di censo
sopra case arretrato e corrente
nella somma di Ducati 4 e gr. 50
contro l'eredità del Sac. Don
Paolo Guarnotta, da parte degli
eredi dello stesso, mi si è pre-
sentata la qui annessa supplica,
colla quale si presenta compen-
sata la somma di cui si avanza
col resto del soldo, che si dice di
aver restato creditoso il Guar-*

*Prima pagina del Registro di Contabilità
notta avverso lo stesso Stabilimento come Cappellano di questa Com-
pagnia.*

*Avendo io preso conto di ciò, e riscontrato i Registri Contabili,
si è osservato, che l'anno 1831 fu spedito mandato in favore dello
stesso di ducati sei per sei mesi di soldo, arretrato Giugno di esso anno,
ma si osserva in esso mandato la quiescenza per D. sei regolarmente,
e mi si è detto che, per causa di essere lo stesso Guarnotta cronico
ammalato, poiché in esso anno non servì essa Compagnia si contentò
di D. sei. La morte poi pella lunga malattia dello stesso avvenne il
giorno 17 Dic.^e dello stesso anno 1831.*

*Io non volendo in nulla rischiare trasmetto tutto alla di lei auto-
rità per degnarsi far deliberare a cot.^o Consiglio Generale degli
Ospizj quanto sia di giusto”.*

Alla distanza quasi di un anno, il 6 ottobre 1834, il Consiglio ge-
nerale degli Ospizi della Valle di Trapani, a firma del suo Intendente
Montenero, trasmette al Superiore del riattivato Consiglio della Con-

fraternita, la seguente decisione: “[...] *ove il credito del Cappellano sudetto figuri nello Stato Discusso, e nel Verbale di chiusura, ed abbia questi puntualmente prestati i suoi servizj, il Consiglio permette il proposto compenso [...]*” (Ufficiale del 6 ottobre 1834, n° 3820).

A seguito di dichiarazione rilasciata in data 15 dicembre 1834, Mario Pellegrino, Sindaco di Paceco ed Amministratore della Compagnia negli anni relativi al contenzioso, attestava che: “[...] *il defunto Sacerdote Don Paolo Guarnotta, Cappellano di detta Confraternità, nell’anno sudetto 1831 non lasciò mai di servire la detta Chiesa, in tutte le funzioni che si celebravano nella stessa e di adempiere agli obblighi di messe che lo stesso, giusto lo Stato Discusso, era tenuto di celebrare*”. Pertanto il Consiglio generale degli Ospizi, con Ufficiale n° 4983 del 26 dicembre 1834, comunicava al Superiore della Confraternita la sua delibera:

“Visto il rapporto del Superiore in data 14 Settembre ultimo col quale contesta pure regolare la dimanda della petizionaria;

Visto il certificato della parte esibito in forza del quale gli eredi dell’epoca di cui si tratta contestano i servizj resi dal defunto Cappellano a sino agli ultimi giorni di di lui vita;

Visto la referenda di questa contabilità centrale dalla quale emerge l’esistenza dell’articolo destinato al Cappellano nello Stato Discusso sul succitato approvato;

Considerato che dietro la contestazione dei servizj resi dal defunto Cappellano, giustizia esige, che gli sia corrisposta la mercede assegnata comunque per difetto, e malizia non sia stata riportata nei verbali di chiusura;

Il Consiglio delibera prescriversi al Superiore verificare la richiesta compensazione.”


Sembrava che la controversia tra Confraternita e la signora Prudenzia Guarnotta in De Luca fosse risolta, quando l’altra sorella del defunto Cappellano, donna Filippa Guarnotta, vedova di Agostino Piacentino, impugnava la delibera e chiedeva, come erede, la parte a lei spettante dell’importo di onze sei di cui era rimasto creditore il fratello.

In conseguenza di ciò il Consiglio generale degli Ospizi, con Officiale del 26 Giugno 1835, n° 2498, comunicava al Superiore la nuova delibera che “[...] ove sia vero il dritto vantato dalla reclamante dovrà Ella dividere fra la medesima e Donna Prudenzia Guarnotta le onze sei in favore di quest’ultima autorizzate.”

Così il 25 agosto successivo veniva autorizzato il pagamento *sul credito aperto nel Capitolo quarto, Articolo 63 dello Stato Discusso pell’Esercizio 1835 di ducati sedici e grana sessanta agli Eredi del defunto Cappellano Don Paolo Guarnotta Donna Filippa e Donna Prudenzia Guarnotta sorelli per il resto di soldo dovuto da essa Compagnia al defunto Cappellano Guarnotta a corso dal primo Luglio milleottocentotrentuno sino al sedeci Dicembre di esso anno 1831, stante aver cessato detto giorno il sudetto Cappellano di vivere, e giusta l’Officiale del Consiglio Generale degli Ospizi...*

Finalmente si poteva dire la parola “*Fine*” e il defunto Cappellano poteva riposare in pace.

E mentre riflettevo sui alcuni sibillini pareri dati dagli organi superiori e su una (anche allora) non celere giustizia, con gli occhi stanchi ed appannati dalla lettura, deponevo quelle pagine ingiallite nell’armadio e, richiudendo le imposte, mi veniva spontaneo chiedermi: “Chissà quante altre notizie vi sono celate?”



Mandato di pagamento in favore degli eredi del sac. Guarnotta